

**SECONDO LA CORTE DI LUSSEMBURGO IL DIRITTO ALL'OBLIO SU INTERNET
HA TUTELE GEOGRAFICHE DIFFERENZIATE –
COMMENTO ALLA SENTENZA ECLI:EU:C:2019:772**

Dott.ssa Margherita Ianco

Google non dovrà estendere il diritto all'oblio in tutto il mondo ma solo nell'Unione Europea. Così ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata sulla questione pregiudiziale vertente sui dati personali e la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati. Questa domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società Google LLC e la Commission national de l'informatique et des libertés (CNIL) relativamente ad una sanzione di 100.000 euro irrogata dalla CNIL nei confronti di Google a seguito del rifiuto di deindicizzazione di alcune informazioni su tutte le versioni del suo motore di ricerca.

La CNIL, infatti, ha accolto la domanda di un ricorrente diretta a ottenere la cancellazione di alcuni link dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca a partire dal suo nome e, perciò, ha chiesto a Google di provvedere alla loro eliminazione su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. Google è, però, intervenuta provvedendo alla cancellazione dei soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore il cui nome di dominio corrisponde allo Stato membro di appartenenza del richiedente. Si è, dunque, rifiutata di ottemperare alla richiesta della CNIL che ha ritenuto insufficiente questo tipo di intervento da parte di Google, infliggendo ad essa una sanzione di 100.000 euro di cui la stessa ha chiesto l'annullamento al Conseil d'État.

Il motore di ricerca gestito da Google agisce su base nazionale, mettendo in evidenza, all'esito delle ricerche, i risultati specifici adattati alle diverse aree geografiche, attraverso un reindirizzamento automatico, verso il nome di dominio appartenente allo Stato da cui proviene la ricerca. Resta, però, la possibilità, per l'utente, di estendere la ricerca anche ad altri domini appartenenti ad altri Stati. Per questo motivo, il motore di ricerca di Google deve essere considerato come un unico trattamento di dati personali.

È stato proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE per comprendere se, quando un motore di ricerca accoglie la richiesta di deindicizzazione (non mettere più in indice questi risultati e nasconderli, senza però cancellarli), questa debba avvenire globalmente, oppure solo sugli indici degli Stati membri, o solo su quelli dello Stato membro da cui proviene la richiesta.

È importante sottolineare che per proporre tale richiesta deve sussistere un reale interesse da parte del richiedente, derivante dal pregiudizio che potrebbe subire a seguito della divulgazione di alcune informazioni che lo riguardano. Se così fosse, infatti, il diritto fondamentale alla cancellazione delle informazioni (diritto all'oblio), deve prevalere su qualunque interesse economico delle aziende, ma anche sull'interesse del pubblico a conoscere dette informazioni, salvo che, per il particolare ruolo svolto nella società dal richiedente, tali informazioni giustifichino una ingerenza nella sua vita e quindi si configurino come interesse pubblico prevalente su qualunque altro. Ai sensi del nuovo regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione (Gdpr), infatti, il diritto all'oblio non può essere fatto valere quando le informazioni risultino necessarie per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Questa normativa mira al raggiungimento di un elevato livello di protezione dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione e per fare ciò prevede l'obbligo, per il gestore del motore di ricerca, di provvedere alla deindicizzazione globale quando accoglie una richiesta di questo genere.



La Corte ha, però, riconosciuto che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ma deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali e, sebbene l'UE abbia proceduto a questo bilanciamento attraverso l'articolo 17 del Gdpr, ciò non è avvenuto per quanto riguarda la deindicizzazione al di fuori del territorio dell'Unione e, dunque, questo regolamento non ha una portata che si può estendere a Stati terzi.

Di conseguenza, questa normativa non è applicabile agli Stati al di fuori dell'Unione; la Corte dell'Unione, dunque, ha confermato il principio di territorialità delle norme UE che non possono perciò, imporre, al gestore del motore di ricerca, alcun obbligo deindicizzazione su scala globale, ma solo all'interno dell'Unione. Per questo motivo, quando il gestore accoglie questa richiesta è tenuto ad effettuarla, ma solo negli indici del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri.

Tuttavia, posto che gli Stati all'interno dell'Unione sono diversi tra di loro, essi possono avere un diverso interesse all'accesso alle informazioni, effettuando bilanciamenti tra il diritto alla privacy e quello all'informazione non necessariamente identici tra di loro. Ciò che per uno Stato costituisce diritto all'informazione che deve prevalere sul diritto alla privacy, può essere valutato diversamente in un altro, tanto che spetta ai singoli Stati prevedere, in particolare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici, le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con la libertà di espressione. Per questo motivo, la Corte lascia alle autorità nazionali la possibilità di prendere delle decisioni comuni sulla opportunità della cancellazione di alcune informazioni, grazie ai meccanismi di cooperazioni previsti dal Gdpr, al fine di conciliare il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell'interessato con l'interesse di tutto il pubblico degli Stati membri e adottare una eventuale decisione di deindicizzazione di tutte le ricerche a partire dal territorio dell'Unione.

Ciò che in Unione potrà essere dimenticato, ai sensi del Gdpr, non verrà invece cancellato nel resto del mondo garantendo, in questo modo, il diritto a trovare le informazioni nel suo sito.

Dunque, internet si connota come una rete a tutela geografica differenziata e non potrà più essere considerata una rete unitaria e senza confini che fornisce le stesse informazioni, ma, al contrario, sarà una rete con confini precisi e con informazioni diverse a seconda del luogo in cui si trova il richiedente. Ciò che non sarà visibile nell'Unione potrà invece essere visionato in altri Stati favorendo un aumento delle differenze. In questo modo si crea una mappa della rete in cui, in alcune zone, il diritto all'oblio prevale sulla libertà di informazione e in altre invece, avviene il contrario.